

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Articolo 1

(Disposizioni concernenti l'esercizio della libera professione delle professioni sanitarie di cui alla legge 1 febbraio 2006, n.43. Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 120.)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 120, è apportata la seguente modificazione:
 - a) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"1-bis.

(Attività libero-professionale ed intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1 febbraio 2006, n. 43).

1. Gli operatori delle professioni sanitarie di cui all' articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche hanno diritto di esercitare attività libero-professionale, anche intramuraria, in forma singola o associata secondo le disposizioni previste all'articolo 1 della presente legge.
 2. Il professionista interessato comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l'intenzione di avvalersi del diritto di cui al comma 1 al di fuori dell'orario di servizio.
 3. Il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale di cui al comma 1 del presente articolo non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all'attività istituzionale."
-
2. I redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 3. Per i redditi di cui al comma 3 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Articolo 2
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.